

SIMONA ANDRINI

## Né Antigone né Porzia, le argomentazioni del dialogo del diritto

Sosteneva un grande Presidente della Corte costituzionale, Cesare Ruperto, discorrendo sul mestiere del giudice, che “i giudici debbono sempre affidarsi, ma resistere; dubitare, ma scegliere; diffidare, ma credere; saper tacere, ma saper parlare”.

Al di là dell'apparente romanticismo, l'immagine così prospettata è un'immagine della giurisdizione che si collega ad una vicenda ultramillenaria, radicata nel tessuto della nostra civiltà e della nostra cultura, nel corso della quale il bisogno di composizione delle liti e del riconoscimento dei diritti ha cercato e trovato, attraverso la giurisprudenza, strade non necessariamente connesse all'*imperium*.

Di queste strade, questo mio intervento parlerà, e dunque dell'eterno dialogo (e conflitto) tra legge e giustizia, a partire dall'archetipo esemplato nel suggestivo dittico delle due grandi figure di Antigone e Porzia. E non stupisca il ricorso ad una così antica metafora teatrale, perché, come si vedrà, è proprio nell'*Antigone* e nel *Mercante di Venezia* che si vengono ad evidenziare quei caratteri dell'opera dell'interprete (ora arte ora artificio) che costituiscono il fondamento delle argomentazioni del dialogo del diritto.

### *Neither Antigone nor Porzia, the process of dialogue in law*

*A great President of the Italian Constitutional Court, Cesare Ruperto, when talking about the work of judges, affirmed that “Judges must always trust, but resist; doubt, but choose; distrust, but believe; know when to keep silent, and when to speak”.*

*Beyond the apparent romanticism, such a perspective constitutes an image of the role of the judge and its thousand-year history, which is rooted in the fabric of our civilization and our culture. This process has necessarily looked for and found methods of dispute settlement and recognition of rights, through jurisprudence, by following courses which have not always been characterized by imperium.*

*This essay will discuss these various courses and therefore the eternal dialogue*

*(and conflict) between law and justice, as exemplified by the archetype in the charming diptych of the two great figures of Antigone and Portia. The use of such an ancient theatrical metaphor will come as no surprise, because, as we shall see, it is precisely in Antigone and in The Merchant of Venice, where the features of the activity of interpretation (sometimes art, sometimes artifice), are highlighted as the basis of the process of dialogue in law.*

AUGUSTO BARBERA

### Da un federalismo "insincero" ad un regionalismo "preso sul serio"? Una riflessione sull'esperienza regionale

Dopo tanta retorica federalista le Regioni italiane hanno oggi meno slancio (e in alcuni casi meno potere) di qualche anno fa. La grave crisi finanziaria che ha investito l'Europa mette in discussione l'improvvisato e insincero "federalismo" italiano sollecitando scelte centralizzatrici e pone, piuttosto, il problema della costruzione, a livello sovranazionale, di più solide strutture europee di ispirazione federalista. Eppure le Regioni non solo rimangono uno snodo essenziale per rinnovare lo Stato ma, in più, oggi rappresentano un mezzo indispensabile per fare fronte alle sfide della globalizzazione. Di esse va tuttavia precisato quale sia la loro missione e quale il quadro in cui devono operare.

*From a "sham" federalism towards a regionalism "taken seriously".  
Reflections on the regional experience*

*Italian Regions now have less momentum (and in some cases less power) than a few years ago. The severe financial crisis that hit Europe questions the extemporaneous and sham Italian "federalism" urging new choices of the central government. The financial crisis poses, rather, the problem of building, at a supranational level, more solid European structures inspired by federalism. Yet the Regions remain essential to renew the State and, in addition, are today an indispensable means to meet the challenges of globalization. The mission of regional government and the framework within which they should operate is, in any case, yet to be specified.*

PIETRO BARCELLONA

### Persona e Mercato

La riduzione del diritto a tecnica di risoluzione di conflitti di interesse e la negazione di ogni concetto di Persona portano inevitabilmente ad una

visione dell'uomo impoverita da ogni determinazione qualitativa: un "uomo senza qualità" che non ha più nulla di proprio da far valere al di fuori delle forme astratte della proprietà.

### *Persons and Market*

*The reduction of law to a mere technique for resolving conflicts of interest and the denial of the concept of "Person" inevitably lead to a vision of man as bereft of all qualitative determinations: a "man without qualities" who has nothing worthwhile of his own beyond abstract forms of property.*

ROMANO BETTINI

### Progettazione legislativa fra storia e negazionismo

Premesse alcune considerazioni sul rapporto fra discipline non giuridiche e progettazione legislativa, l'Autore esamina alcuni casi in cui è rilevante il ricorso alla storia: il negazionismo dell'art. 301 c.p. turco, il negazionismo della storia del cristianesimo nel preambolo della Costituzione europea, le contestazioni della storia italiana della conquista regia, la storia contestata dalla reislamizzazione, la questione dei crocifissi in Italia e dei minareti in Svizzera, il divieto di blasfemia in Pakistan.

### *Legislative drafting between history and negationism*

*After some considerations on the relationship between non-legal sciences and legislative drafting, the Author examines a few cases where the role of history in legislative drafting is relevant: negationism and art. 301 Turkish Penal Code; negationism of the Christian history for the preamble of the European Constitution; debated interpretations about the formation of the Italian State; negationism and reislamization; crucifixes in Italy and minarets in Switzerland; blasphemy in Pakistan.*

PAOLA BIONDINI

### Bene comune: alla ricerca di una nozione

Da alcuni anni la locuzione bene comune viene utilizzata con riferimento a molti e diversificati beni, talché si pone la necessità di individuare i caratteri distintivi di una nuova nozione di bene comune. A tal fine il saggio ripercorre i principali elementi e le fondamentali motivazioni da cui sembra trarre alimento la costruenda nozione: dalle *res communes omnium* di Marciano alle proprietà collettive e agli usi civici, dal patrimonio comune

dell'umanità ai beni pubblici globali, dall'indifferenza per la titolarità formale dei beni al nesso funzionale con i diritti fondamentali e con il libero sviluppo della persona, dalla garanzia della fruizione collettiva al richiamo alla condivisione, alla partecipazione e alla responsabilità di tutti per la gestione, la cura e la manutenzione di beni fondamentali per il pieno sviluppo della persona e della nostra civiltà.

### *Common goods: in search of a notion*

*For several years the term "commons" has been applied to many different goods, to the extent that the distinctive features of a new notion of common good must now be defined. To this end the essay runs through the main elements and the fundamental reasons which seem to be feeding this new notion: from Marciano's res communes omnium to collective properties and "usi civici"; from the common heritage of humankind to global public goods; from indifference towards the legal ownership of goods to functional relations with fundamental rights and the free development of the human person; from the guarantee of collective use to the appeal to a spirit of sharing, to participation and responsibility of all for the management, care and maintenance of goods which are fundamental for the full development of the human person and our civilization.*

ANDREA BIXIO

### Massimo Severo Giannini e l'ordinamento giuridico come "ipotesi di lavoro"

Il saggio tratta del concetto di ordinamento giuridico di Massimo Severo Giannini negli scritti di teoria generale del diritto. In particolare viene svolta una comparazione fra le idee di Giannini e quelle del suo Maestro Santi Romano. Il fine della comparazione è quello di mostrare le innovazioni introdotte da Giannini in modo da poterle valutare rispetto all'epoca attuale.

### *Massimo Severo Giannini and the legal system as a "working hypothesis"*

*This essay treats Massimo Severo Giannini's concept of legal system in his writings on the general theory of law. Specifically, a comparison is developed between the ideas of Giannini and those of his teacher, Santi Romano. The goal of the comparison is to highlight the innovations introduced by Giannini so as to be able to appraise him in the context of the present day.*

LICIA CALIFANO

### Attuazione legislativa e orientamenti giurisprudenziali nella definizione degli ambiti della libertà di pensiero

La libertà di manifestazione del pensiero, pietra angolare del sistema democratico, è oggetto di ampie tutele e garanzie. Durante i regimi totalitari, il principio fondamentale sancito dall'art. 21 Cost. era fonte di persecuzioni e repressioni, posto che lo stesso concetto di libertà non era considerato quale situazione giuridica soggettiva opposta all'esercizio dei pubblici poteri. L'entrata in vigore della Costituzione e soprattutto una corposa opera giurisprudenziale hanno sancito la centralità del diritto a manifestare il proprio pensiero con qualsiasi strumento di diffusione, realizzando appieno la vita spirituale dell'uomo, delle idee di cui egli è portatore e della possibilità che ha di esprimere le proprie convinzioni in tutti i campi.

Oggi, più di ieri, il principio è posto di fronte ad una ulteriore sfida causata dall'avvento dei nuovi sistemi radiotelevisivi e di internet: garantire l'attuazione del principio del pluralismo informativo, che rappresenta uno degli imperativi ineludibili ed emergenti nel panorama della giurisprudenza costituzionale in materia.

#### *Legislation and jurisdiction in defining freedom of expression*

*Freedom of expression, a cornerstone of democratic systems, is the subject of extensive protections and guarantees. In totalitarian regimes, this fundamental principle, as enshrined in article 21 of the Italian Constitution, was a source of persecution and repression, since the very concept of liberty was not regarded as a subjective legal situation contrary to the exercise of official authority. The entry into force of the Constitution and especially by an extensive case law have established the centrality of the right to express ideas by any means of dissemination, realizing fully the spiritual life of man, the ideas of which he is the bearer and the possibility to express beliefs in all fields. Today, more than ever, the principle is faced with another challenge caused by the advent of new television and Internet systems: ensuring the implementation of the principle of pluralism of information, which is overriding and unavoidable in view of the emerging jurisprudence constitutional matters.*

RINO CASELLA

### Francia: la nuova disciplina della responsabilità del Presidente della Repubblica

La revisione costituzionale del 2007 ha riformato il regime di responsa-

bilità del Presidente francese. Ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, il Capo dello Stato non può essere ritenuto responsabile per le attività svolte nella sua veste ufficiale, fatta salva la sfera di competenza della Corte penale internazionale (art. 53, 2° comma) e l'ipotesi (disciplinata dall'art. 68) di destituzione per inadempimento dei propri doveri "manifestamente incompatibile" con lo svolgimento del mandato (deliberata a maggioranza qualificata dal Parlamento riunito in Alta Corte). Per quanto riguarda le altre attività intraprese prima di assumere la funzione o nel corso del *quinquennat*, ma estranee all'esercizio delle sue funzioni, la Costituzione prevede per il Presidente della Repubblica la garanzia dell'improcedibilità per tutta la durata del mandato, con la possibilità tuttavia di riproporre le azioni nei suoi confronti dopo un mese dalla cessazione dalla carica. La riforma, una volta resa applicabile dal legislatore organico (ancora non intervenuto), appare destinata, almeno potenzialmente, ad incidere sulla dinamiche della Quinta Repubblica. L'utilizzo politicamente *partisan* del procedimento di destituzione previsto dall'art. 68, introducendo in modo surrettizio un rapporto fiduciario tra la suprema carica dello Stato e il Parlamento, è infatti in grado di alterare profondamente i complessi equilibri istituzionali del sistema.

### *France: the new regime of responsibility of the President of the Republic*

*The aim of this paper is to analyse the regime of responsibility of the French President (reformed in 2007) and its potential effects on the dynamics of Fifth Republic. Under article 67 of the Constitution, the President cannot be held responsible for the activities carried out in his official capacity, except for acts subject to jurisdiction of the international criminal Court or patently incompatible with his continuing in office. As concerns other activities undertaken either before assuming the function or during the exercise of the office, but unconnected with it, any proceedings in which the President is involved are prohibited during the quinquennat (the five-year presidential term). The President cannot be removed from office during the term thereof on any grounds other than a breach of his duties incompatible with the dignity of his office. Such removal from office is proclaimed by Parliament sitting as the High Court (article 68 of the Constitution).*

CARLO COLAPIETRO

### Politica e amministrazione: riflessioni a margine di un rapporto controverso

Il saggio opera una riflessione sulle problematiche relazioni tra politica e amministrazione: un tema classico, ma sempre attuale, su cui si scaricano

proprio le tensioni e le contraddizioni che sono a fondamento delle odierne democrazie. Si ripercorrono i tratti essenziali dei modelli teorici attraverso cui è stato ricostruito il rapporto tra politica e amministrazione, analizzando, più in particolare, le vicende che nel nostro Paese hanno condotto, tra non poche incertezze e contraddizioni, al progressivo affermarsi di un nuovo modello di rapporti fra politica e amministrazione ispirato al criterio di una tendenziale distinzione delle rispettive sfere di competenza.

*Politics and administration: reflections on a disputed relationship*

*The essay develops a reflection on a classic issue of the relationship between politics and administration: a classic question, but always present, where the tensions and contradictions at the heart of today's democracies are discharged. The Author retraces the essential features of the theoretical models through which the relationship between politics and administration has been reconstructed, analyzing in particular the events that in our country led, among numerous uncertainties and contradictions, to the gradual emergence of a new model of relationship between politics and administration: a model inspired by the criterion of a tendential separation of the respective areas of competence.*

GIANFRANCO D'ALESSIO

La *governance* del trasporto pubblico locale in relazione alle competenze di Stato, Regioni ed enti locali

Questo scritto si propone di identificare l'articolazione delle potestà normative e amministrative nel settore dei trasporti pubblici locali, quale definita, sulla base dei principi costituzionali, dalla legislazione statale: in proposito, viene rilevato che gli interventi legislativi riguardanti tale settore, pur tenendo conto della sua specificità, hanno seguito la tormentata evoluzione della disciplina generale sui servizi pubblici. Non ci si sofferma, invece, sulle modalità di affidamento e di gestione dei servizi di trasporto pubblico, e si dedica solo un breve cenno ai modelli organizzativi e agli strumenti giuridici utilizzati dalle Regioni e dagli enti locali per la *governance* di tali servizi. Il quadro di riferimento costituzionale viene ricostruito in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale successiva alla riforma del Titolo V del 2001, e viene dato conto degli elementi ricavabili dalla legge delega del 2009 sul federalismo fiscale e dai conseguenti decreti attuativi. Vengono, poi, ricordate le previsioni legislative che indicano agli enti territoriali percorsi preferenziali e "incentivati" da seguire nelle loro decisioni sul governo e la gestione dei servizi pubblici e, in particolare, di quelli di trasporto: emblematico è il caso delle disposizioni del decreto legge 1/2012 (c.d. "decreto liberalizzazioni") sui "bacini territoriali ottimali".



Viene, infine, richiamato il problema del governo complessivo dei trasporti, e dei suoi riflessi sul trasporto pubblico locale: è evidente, a tale riguardo, il riferimento alla recente creazione della nuova Autorità per la regolazione dei trasporti.

*The governance of local public transport with regard to the powers of State, Regions and local authorities*

*This paper focuses on the articulation of regulatory and administrative powers in the field of local public transport, as defined, on the basis of constitutional principles, by State legislation. In this regard, it is noted that the legislation relating to this sector, while taking account of its specificity, followed the troubled evolution of general legislation on public services. The article does not concentrate on the management of public transport services, and devotes only a brief mention to the organizational models and the legal instruments used by the Regions and the local authorities for the governance of such services. The constitutional framework is analyzed according to the case-law of the Constitutional Court after the 2001 reform of Title V, and items obtained by the 2009 law on fiscal federalism and the subsequent decrees will also be taken into account. Another issue that will be mentioned is that of the provisions of the laws indicating to the territorial bodies preferential paths to follow in their decisions on the governance and management of public services and, in particular, of those of transport. The case of the provisions of law decree 1/2012 (the so-called "liberalization decree") on "optimal territorial basins" is emblematic.*

*Finally, the general regulation of transport and its effects on local public transport is mentioned in reference to the recent creation of the new Authority for the regulation of transport.*

MARIA DE BENEDETTO

## Le liberalizzazioni e la Costituzione

È davvero necessario riformare la parte della Costituzione italiana che disciplina i rapporti economici? Le liberalizzazioni intervenute nel corso degli ultimi due decenni hanno veramente incontrato ostacoli nell'attuale formulazione dell'art. 41 della Costituzione?

L'articolo tenta di rispondere a queste domande partendo da un'analisi dei rapporti economici nella Costituzione e descrivendo in seguito la "nuova Costituzione economica" e il "cambiamento di rotta" che questa ha imposto agli ordinamenti degli Stati europei. Vengono, poi, richiamati alcuni degli ostacoli che le liberalizzazioni hanno incontrato. La conclusione è che dovrebbe mutare il modo in cui viene adottata la legislazione ordinaria



ancor più che il testo della Costituzione. Pur in un frangente così complesso come l'attuale il legislatore dovrebbe, infatti, assicurare la trasparenza e l'accuratezza dell'istruttoria normativa.

### *Liberalization and Constitution*

*Is it really necessary to reform the section of the Italian Constitution which regards "Economic rights and duties"? Recent liberalizations have met obstacles in the current text of art. 41 of the Italian Constitution? The article analyses the Italian Constitutional discipline for "Economic rights and duties" and describes the "New economic Constitution" and the great change which it has imposed to all European State legal systems. Furthermore, the real obstacle to liberalizations are mentioned. The conclusion is that the way in which ordinary legislation is adopted should change instead of changing Constitution. Even in a difficult situation as complex as this legislator should ensure transparency and completeness of law-making.*

GIAN CANDIDO DE MARTIN

### Riforme autonomistiche incompiute e problemi culturali

Il saggio affronta il lungo travaglio che hanno attraversato le riforme tendenti a trasformare la nostra Repubblica in senso compiutamente autonomistico realizzando in questo modo la cosiddetta "via italiana al federalismo". Dopo una rapida rassegna degli interventi normativi posti in essere negli ultimi due decenni e dei loro esiti incerti o contraddittori, lo scritto si sofferma sulle ragioni di tali problematiche, sottolineando in particolare la scarsa cultura autonomistica che caratterizza le classi dirigenti nazionali regionali e locali, nonché il ruolo (spesso in chiaroscuro) delle associazioni rappresentative delle autonomie. In conclusione vengono analizzati i principali nodi culturali da affrontare per un'effettiva realizzazione della Repubblica delle autonomie e giungere ad una completa attuazione dei disegni riformatori incompiuti.

### *Unimplemented reforms for self-government and cultural problems*

*The essay deals with the long lasting troubles that characterize the reforms tending to transform the Italian Republic according to the principle of local autonomy, in this way implementing the so called "Italian way to federalism". After a brief review of the normative interventions carried out in the last two decades, analyzing their uncertain and often contradictory outcomes, the essay tries to highlight the reasons for those troubles, in particular underlining the lack of a real culture of autonomy that characterizes the local, regional and national leadership and the*

*uncertain role played by the associations that co-ordinate the different kinds of local authorities. In conclusion, the essay analyzes the most important cultural nodes to solve in order to realize effectively the Republic of local authorities and finally reach a complete implementation of the still unfinished reform measures.*

RENZO DICKMANN

### Lo studio del diritto parlamentare in prospettiva comparata

Il diritto parlamentare si offre allo studio in termini sempre più aperti alla comparazione e sempre meno ristretti alle *technicalities* procedurali. L'ambito di comparazione spazia dal processo legislativo alle funzioni di controllo e si arricchisce di funzioni che discendono sui parlamenti nazionali direttamente da fonti sovranazionali, in particolare dall'Unione europea. Nel presente studio si approfondisce questa prospettiva di analisi sul piano metodologico, offrendo alcuni spunti di comparazione.

#### *Parliamentary studies: a comparative perspective*

*Studies on parliamentary rules of procedure must be faced more and more in comparative terms rather than from a merely technical standpoint. This comparative field is widening from legislative process to scrutiny procedures, enriched with parliamentary functions directly related to supranational sources, such as in particular the European Union. The present study will thus analyse this perspective on a methodological level, by suggesting some comparative remarks.*

SILVIO GAMBINO

### Forma di governo e "costituzione materiale". L'esperienza italiana

Nella determinazione costituzionale dell'equilibrio fra Parlamento e Governo e nella opzione fra criterio monocratico e criterio collegiale nella composizione del Governo, la forma di governo parlamentare italiana ha registrato, già a partire dalla fase costituente, tutto l'impatto problematico del *metus tyranni*. Un secondo, centrale, profilo ha caratterizzato la forma di governo parlamentare italiana nel suo concreto funzionamento ed è la "democrazia di partiti", che ha visto soggetti di diritto privato, come i partiti politici, operare con successo all'interno di procedure e di regole definite costituzionalmente, senza che l'ordinamento costituzionale reagisse a tali interferenze. La dottrina costituzionale ha spiegato tale scarto fra Costituzione e prassi con l'analisi proposta da Costantino Mortati ("costitu-

zione materiale"). Un terzo e ultimo profilo approfondito nel lavoro riguarda l'impatto sulla stabilità e sullo stesso indirizzo politico del Governo dovuto alle regole legislative utilizzate per tradurre i voti in seggi parlamentari. L'insieme di queste ragioni vengono analizzate come proprie di una esperienza politico-costituzionale, durata per almeno una metà di secolo, fino alle riforme elettorali dei primi anni '90.

*Forms of government and "material constitution".  
The Italian experience*

*In determining the constitutional balance between Parliament and Government and in choosing between monocratic and collegial criteria in the composition of Government, the Italian parliamentary form of Government, since its constituent phase, has reported the problematic impact of metus tyranni (fear of the tyrant). A second relevant aspect has characterised the Italian parliamentary form of government and its concrete functioning: the "democracy of parties", which has seen private entities, as political parties, successfully operate within the procedures and constitutional rules, in the absence of any reaction to this interference shown by the constitutional system. Constitutional doctrine has expounded on the difference between Constitution and praxis through the analysis of "material constitution" proposed by Costantino Mortati. The third and final aspect is analysed thoroughly in the article and concerns the consequences for stability and Government policy due to legislative rules used for translating votes into parliamentary seats. All of these reasons are analysed in the article as peculiar aspects of the political and constitutional experience, which lasted for at least a half-century, until the electoral reforms of the early 1990s.*

EDUARDO GIANFRANCESCO

**L'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza europea, ovvero della difficile arte di indossare due cappelli (e di cavalcare due cavalli)**

Il saggio analizza la figura dell'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza europea dalle sue origini sino all'attuale configurazione ad opera dell'art. 17 TUE, nella versione introdotta con il Trattato di Lisbona.

Vengono esaminati i profili relativi al procedimento di nomina e revoca del titolare dell'organo e i rapporti con le altre istituzioni europee con le quali l'alto rappresentante viene in contatto nello svolgimento delle sue funzioni: la Commissione, della quale l'alto rappresentante fa parte, essendone anche Vice-Presidente; il Consiglio, del quale presiede il Consiglio Affari esteri; il Presidente della Commissione; il Presidente del Consiglio

europeo e, infine, il Parlamento europeo. Nel saggio si cercano di evidenziare possibili linee di sviluppo e di affermazione della figura, a seconda che essa privilegi le relazioni con l'una o l'altra delle istituzioni appena richiamate, a fronte di una disciplina dettata dall'art. 17 TUE abbastanza ambigua e che lascia indeterminato il "vero volto" dell'alto rappresentante.

Peculiare attenzione è dedicata al ruolo dell'alto rappresentante nei confronti del Servizio europeo per l'azione esterna, recentemente istituito, nonché alle peculiari problematiche della politica di difesa comune.

*The High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy: the difficult art of wearing two hats (and riding two horses)*

*The paper analyzes the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy from its origins to current art. 17 TEU, as modified in the Treaty of Lisbon. The essay analyzes appointment, dismissal procedure and the relationships of the HR with other European institutions: the Commission (and the membership and role of Vice-President of the Commission of HR); the Council, where the HR chairs the Foreign Affairs Council; the President of the Commission; the President of the European Council and, finally, the European Parliament. In this article the author tries to highlight possible developments of the HR and its role in European policy, based on preferred relationships with some of the above mentioned institutions of the European Union. Art. 17 TEU is quite ambiguous about HR and over-shadows the "true face" of this subject.*

*Special attention is paid to the role of the HR in the new European External Action Service (EEAS) and to the specific problems of Common Security Policy.*

FRANCESCO GIORGIANNI

## Una politica energetica nazionale tra la riforma del Titolo V e gli obiettivi europei

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario la potestà legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ed ha conferito allo Stato la potestà legislativa esclusiva nelle materie che hanno una stretta attinenza con il settore dell'energia (la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema).

Questa ripartizione di competenze tra Stato e Regioni va analizzata in un contesto di profonde e radicali trasformazioni avvenute negli ultimi anni: il processo di liberalizzazione, i vincoli che le politiche internazionali sul clima hanno imposto ai singoli Stati attraverso il protocollo di Kyoto.

L'Unione europea ha poi dato seguito al protocollo adottando una serie di normative comunitarie volte a ridurre le emissioni. La direttiva 2009/28/Ce ha fissato *target* cogenti per l'aumento di energia prodotta tramite fonti rinnovabili. A fronte di tale impegno, a livello nazionale sono stati introdotti incentivi molto generosi che hanno incrementato la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma non senza ingenerare criticità.

Queste ultime vanno affrontate con una *strategia energetica nazionale* (Sen) di lungo periodo capace di garantire la coerenza con i *target* internazionali ed europei in materia di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, la crescita della competitività e l'innovazione tecnologica.

La Sen, ponendosi tra gli obiettivi il raggiungimento di un equilibrato sviluppo della dotazione infrastrutturale e servizi efficienti a minor costo, trova nella nuova ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, dettata dalla riforma del Titolo V, un elemento di forte criticità generando uno scenario incerto ed estremamente conflittuale.

È necessaria, quindi, una modifica dell'attuale assetto normativo in due ambiti: una revisione costituzionale riguardante la ridefinizione della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di impianti ed infrastrutture di interesse strategico nazionale, e una legge ordinaria che vada a regolare i procedimenti per realizzare detti impianti e infrastrutture.

Il ritorno ad un centralismo ragionato e bilanciato, prodromico alla costruzione di un vero mercato europeo dell'energia, potrebbe risultare la soluzione migliore.

### *National energy policy between Constitutional reform and European objectives*

*In 2001 the Italian Parliament approved Constitutional law n. 3, better known as "Titolo V Reform", by which the legislative power on energy production, transmission and distribution was delegated to the Regions. The objective of the article is to investigate which are the main challenges that Italy has been facing in adopting a long-term national energy strategy, within a context of open criticality created by the need to conciliate local constraints with international goals. Indeed, during the last decade, the national energy context has been even more radically transformed by the liberalization introduced since 1999 and by the international policies on climate change which have imposed ties on national energy strategies. The article concludes by giving some suggestions in order to overcome the obstacles created by the division of competences between the central State and the Regions, and to develop the necessary energy infrastructures.*

---